

CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II E L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DEL MOLISE

PREMESSO

che è in atto l'Accordo quadro tra **l'Università degli Studi del Molise** – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V.Tiberio” – **l'Università degli Studi di Foggia** – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - e **l'Università degli Studi di Napoli Federico II** – Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione, sul piano scientifico e della ricerca, su temi di comune interesse nell'ambito della patologia del distretto testa-collo;

che l'Accordo in parola prevede la collaborazione delle Università, su temi di comune interesse nell'ambito della patologia del distretto testa-collo;

che l'art. 3 del citato Accordo individua il dott. Francesco Merolla, RTDb presso l'Università degli Studi del Molise a decorrere dal 16/12/2018, quale Responsabile Scientifico della collaborazione per le attività specificate nell'art.1 dell'accordo per l'Università medesima;

che con nota del 10/01/2019 il Direttore del DAI di Onco-ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale e il Direttore dell'UOC di Anatomia Patologica, visto l'Accordo in parola che prevede la collaborazione su temi specifici indicati nell'art. 1 dell'Accordo citato che costituiscono parte integrante di un percorso specialistico diagnostico-assistenziale per pazienti affetti da patologie del distretto testa-collo per i quali è necessario attivare e potenziare percorsi avanzati, hanno chiesto che il dott. Francesco Merolla possa svolgere attività assistenziale presso il DAI in parola;

che il dott. Francesco Merolla, nato a Nocera Inferiore il 25/05/1978, ha stipulato il contratto di lavoro di diritto privato, di natura subordinata a tempo determinato (anni tre a decorrere dal 16/12/2018, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/10 con l'Università degli Studi del Molise, disciplinante, tra l'altro, lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 06/A4 – S.S.D. MED/08 Anatomia Patologica, presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dott. Merolla dalla quale risulta che lo stesso è laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo, è iscritto all'albo provinciale dei Medici Chirurghi di Salerno, è in possesso di Specializzazione in Anatomia Patologica;

VISTO il D. Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30/11/1998 n. 419;

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, (di seguito denominata AOU) PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE (di seguito denominata Università Molise) PARTITA IVA n. 00745150706, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Palmieri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via F. De Sanctis s.n.c.;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 – La presente convenzione disciplina l'attività assistenziale che il dott. Francesco Merolla, Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett.b) della L. 240/10, vincitore del concorso per il settore concorsuale 06/A4 – S.S.D. MED/08 Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, svolgerà presso questa A.O.U. per la realizzazione delle attività su temi specifici indicati nell'art. 1 dell'Accordo quadro e che costituiscono parte integrante di un percorso specialistico diagnostico-assistenziale per pazienti affetti da patologie del distretto di testa-collo per i quali è necessario attivare e potenziare percorsi avanzati.

Art. 3 – Per i fini di cui sopra, l'Università del Molise si impegna a garantire lo svolgimento delle attività assistenziali del citato Ricercatore presso i locali adibiti alla riduzione dei campioni chirurgici e dei prelievi biotipici, per l'osservazione microscopica e per le relative refertazioni nonché presso i laboratori di immunoistochimica e istochimica dell'UOC di Anatomia Patologica del DAI Onco-ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale dell'AOU.

Le attività di didattica e di ricerca continueranno ad essere svolte presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell'Università del Molise.

Art. 4 - Gli adempimenti in materia di personale connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i., relativamente all'attività assistenziale, saranno assolti dall'AOU. Sono, altresì, a carico dell'AOU, sempre connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/80 e s.m.i., gli oneri derivanti dall'applicazione delle normative in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

Art. 5 – La gestione giuridica ed economica del ricercatore a tempo determinato resta di

competenza dell'Università degli Studi del Molise.

In materia di orario di lavoro assistenziale, si richiama quanto previsto dal D.R .n. 2121 del 12/05/2013, che stabilisce in n. 26 ore settimanali l'orario assistenziale che il ricercatore in parola è tenuto ad attestare mediante l'utilizzo del badge magnetico. Sarà cura dell'AOU rilasciare al ricercatore - che svolgerà attività assistenziale presso i locali e i laboratori dell'UOC di Anatomia Patologica del DAI Onco-ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale dell'AOU, apposito badge per la rilevazione dell'esatto adempimento dell'orario assistenziale.

Art. 6 -L'AOU provvederà a rimborsare, in ratei mensili, all'Università del Molise gli importi che in Azienda vengono erogati ai ricercatori TDb inseriti nell'attività assistenziale per lo svolgimento di n. 26 ore settimanali, come retribuzione di posizione (€ 15.500,00=a.l.) e indennità di esclusività del rapporto di lavoro relativa all'esperienza professionale minore di anni 5 (€ 2.325,41=a.l.oltre il rateo per la 13 mensilità), oltre contributi e IRAP, per un totale di € 25.972,83=a.l.

Art. 7 – La presente convenzione decorre dal 01/05/2019 fino al 30/04/2020.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti

Napoli,

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Dott. Vincenzo Viggiani _____

Per l'Università degli Studi del Molise

Prof. Gianmaria Palmieri _____